



RISPOSTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA

ALLA RELAZIONE SPECIALE DELLA CORTE DEI CONTI EUROPEA

Flessibilità del bilancio dell'UE

Indice

I. SINTESI DELLE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE.....	2
II. RISPOSTE ALLE RACCOMANDAZIONI	3
Raccomandazione 1 - Sostenere meglio il processo decisionale per l'elaborazione del futuro quadro di flessibilità QFP.....	3
Raccomandazione 2 - Semplificare il quadro di flessibilità e il processo decisionale del QFP.....	3
Raccomandazione 3 - Migliorare le procedure della Commissione per esaminare le opzioni di riassegnazione e ridefinizione delle priorità.....	4
III. RISPOSTE ALLE OSSERVAZIONI.....	6
1. La proposta della Commissione relativa alle flessibilità del bilancio dell'UE per il periodo 2021-2027	6
2. Utilizzo e copertura delle flessibilità del bilancio dell'UE per il periodo 2021-2027	6
3. Architettura delle flessibilità del bilancio dell'UE per il periodo 2021-2027 e indicazione di una sequenza per l'utilizzo delle flessibilità	7
4. Mobilitazione degli strumenti di flessibilità.....	8

Il presente documento contiene, in linea con l'articolo 265 del [regolamento finanziario](#), le risposte della Commissione europea alle osservazioni che figurano nella relazione speciale della Corte dei conti europea. Tali risposte saranno pubblicate dalla Corte dei conti europea unitamente alla relazione speciale.

I. SINTESI DELLE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

La flessibilità è fondamentale per garantire che il bilancio sia in grado di adattarsi al mutare delle circostanze. Oggi, nell'attuale quadro finanziario, la maggior parte della spesa è bloccata per un periodo di sette anni, che rappresenta un lungo intervallo di tempo tra l'elaborazione delle politiche e la loro attuazione. Inoltre le spese sono vincolate entro massimali globali annuali e massimali per settore principale di attività (rubriche e sottorubriche), come stabilito nel regolamento relativo al quadro finanziario pluriennale (QFP) all'inizio del periodo. Tali rigidità intrinseche sono in parte controbilanciate da alcune flessibilità finanziarie integrate e da strumenti speciali che forniscono ulteriore flessibilità al di sopra dei massimali di spesa e che possono contribuire a rispondere a esigenze impreviste o a finanziare nuove priorità in linea con la rapida evoluzione del contesto tecnologico ed economico mondiale.

Tuttavia, come sottolineato dalla Corte dei conti europea¹, al momento della revisione intermedia del QFP 2021-2027 le flessibilità nel bilancio dell'UE erano già ampiamente esaurite a causa dell'entità degli shock cui è stato necessario far fronte, in primo luogo le conseguenze della guerra della Russia nei confronti dell'Ucraina, ma anche catastrofi naturali nell'UE e altrove. Per rispondere alle gravi crisi recenti e alle nuove esigenze, l'UE ha dovuto ricorrere a soluzioni ad hoc al di là di quelle previste dal quadro di flessibilità, ad esempio modifiche della politica di coesione o la creazione di nuovi programmi.

Tale esperienza dimostra chiaramente che un bilancio a lungo termine in cui quasi tutti i fondi sono preprogrammati già in fase di stanziamento non è una soluzione adeguata. Il prossimo bilancio a lungo termine deve trovare un migliore equilibrio tra la prevedibilità degli investimenti e la flessibilità, in modo da poter affrontare le nuove priorità emergenti o specifiche necessità urgenti. Un QFP più flessibile può essere basato su un'architettura più semplice con un minor numero di programmi, una quota maggiore di importi non programmati, nonché meccanismi e riserve integrate che consentano una risposta più efficace, più rapida e meno destabilizzante all'evoluzione delle esigenze.

La Commissione riconosce che vi sono validi motivi per semplificare il quadro di flessibilità. Tuttavia, al momento dell'elaborazione delle presenti risposte (giugno 2025), la Commissione non ha ancora adottato la sua proposta relativa al QFP post-2027.

Secondo quanto osservato dalla Commissione, la Corte rileva che "[g]li importi per le flessibilità di bilancio dell'UE rientrano principalmente nella gamma dei parametri di riferimento internazionali"². Tuttavia la Commissione ricorda che tali parametri di riferimento sono stati elaborati non per il bilancio dell'UE ma per i bilanci nazionali. Questi ultimi hanno strutture diverse, che non necessitano dello stesso livello di flessibilità di un bilancio di investimento pluriennale (settennale) come il QFP.

La Commissione sottolinea inoltre che la flessibilità del bilancio dell'UE non è in contrasto con la credibilità e la rendicontabilità del bilancio. Al contrario, la flessibilità nell'ambito del prossimo QFP poggerà su una solida governance e sulla trasparenza e il Parlamento europeo e il Consiglio orienteranno le priorità di investimento per i programmi dell'UE.

Il quadro di flessibilità dovrebbe inoltre essere impostato in modo da consentire la rapida mobilitazione di risorse per affrontare sfide impreviste, siano esse esigenze urgenti o nuove priorità politiche. Quando affronta esigenze impreviste, la Commissione rispetta il principio della sana gestione finanziaria e dell'uso ottimale degli importi di flessibilità limitati. La decisione ultima sull'utilizzo del bilancio dell'UE spetta all'autorità di bilancio.

¹ Cfr. l'osservazione della Corte di cui al punto 16.

² Cfr. le osservazioni della Corte di cui ai punti da 34 a 40.

Inoltre la Commissione rammenta che, pur avendo il compito di presentare una proposta di regolamento per il QFP, l'adozione di tale proposta è soggetta alla decisione unanime del Consiglio e all'approvazione del Parlamento europeo.

II. RISPOSTE ALLE RACCOMANDAZIONI

Raccomandazione 1 - Sostenere meglio il processo decisionale per l'elaborazione del futuro quadro di flessibilità QFP

Per i futuri QFP, la Commissione dovrebbe sostenere l'elaborazione del quadro di flessibilità, comprese le sue dimensioni, fornendo le seguenti informazioni:

- a) tipo di eventi potenziali che le flessibilità proposte per il bilancio dell'UE dovrebbero essere in grado di affrontare;*
- b) una valutazione qualitativa e, ove possibile, quantitativa delle esigenze di flessibilità, tenendo conto della probabilità e del potenziale impatto degli eventi da affrontare; e*
- c) una valutazione globale dell'attuale quadro di flessibilità del bilancio dell'UE.*

(Termine di attuazione: 2026 (allora in corso))

La Commissione **accoglie in parte** la raccomandazione 1, lettere a), b) e c).

La Commissione si impegna a fornire, nella misura del possibile, una valutazione delle esigenze di flessibilità per il QFP post-2027, comprese informazioni sul tipo di eventi potenziali che il quadro di flessibilità del bilancio dell'UE dovrebbe essere in grado di affrontare, anche in considerazione di potenziali nuove sfide emergenti non note. La Commissione inoltre si impegna a fornire una valutazione dell'attuale quadro di flessibilità sulla base dell'esperienza acquisita nei primi quattro anni e mezzo della sua attuazione. Tuttavia l'elaborazione e le dimensioni del quadro di flessibilità non possono basarsi unicamente su informazioni relative alle possibili esigenze future e all'esperienza pregressa, ma dovrebbero essere considerate nel contesto generale del QFP in quanto tale.

Raccomandazione 2 - Semplificare il quadro di flessibilità e il processo decisionale del QFP

La Commissione dovrebbe proporre la semplificazione del quadro di flessibilità per il prossimo QFP, fatta salva la decisione dei legislatori, in particolare:

- a) mettendo in comune i margini annuali disponibili al di sotto del massimale del QFP in un unico strumento e consentendone l'utilizzo in tutti i settori di intervento nei bilanci annuali o correttivi;*
- b) creando un unico strumento speciale al di sopra del massimale del QFP per eventi imprevisti ed esigenze urgenti;*

- c) *stabilendo una chiara sequenza per l'utilizzo dei margini e degli strumenti speciali, conferendo la priorità all'uso degli importi al di sotto del massimale del QFP; e*
- d) *integrando il finanziamento di specifici eventi predefiniti contemplati dalla normativa settoriale nelle riserve dei programmi futuri, anziché ricorrere a strumenti speciali tematici al di sopra del massimale del QFP.*

(Termine di attuazione: 2026)

La Commissione **accoglie in parte** la raccomandazione 2, lettere a), b), e d).

La Commissione **non accoglie** la raccomandazione 2, lettera c).

Al momento dell'elaborazione delle presenti risposte (giugno 2025), la Commissione non ha ancora adottato la sua proposta relativa al QFP post-2027. Pur convenendo che vi sono validi motivi per semplificare il più possibile il quadro di flessibilità, e sebbene riconosca in particolare la fondatezza della raccomandazione 2, lettere a), b) e d), formulata dalla Corte, la Commissione non è in grado di assumere impegni specifici in relazione alla proposta relativa al QFP.

Per quanto riguarda la raccomandazione 2, lettera c), la Commissione ritiene che l'indicazione di una sequenza rigorosa potrebbe impedire o ritardare notevolmente la mobilitazione dei fondi e di conseguenza limitare la flessibilità complessiva del quadro.

Raccomandazione 3 - Migliorare le procedure della Commissione per esaminare le opzioni di riassegnazione e ridefinizione delle priorità

La Commissione dovrebbe definire le fasi e i ruoli fondamentali per le procedure di riassegnazione e ridefinizione delle priorità al momento di individuare le risorse di bilancio per far fronte alle nuove esigenze e dovrebbe documentare l'analisi delle diverse opzioni.

(Termine di attuazione: 2026)

La Commissione **accoglie in parte** questa raccomandazione.

La Commissione esamina sempre le possibilità di riassegnazione prima di proporre il ricorso a strumenti speciali. Ha stabilito una procedura chiara per individuare le possibilità di riassegnazione durante l'elaborazione del progetto di bilancio. Le opzioni di finanziamento per le nuove iniziative sono esaminate attentamente e l'esito dell'analisi è presentato nelle schede finanziarie e digitali legislative delle nuove proposte legislative. La Commissione si impegna a riesaminare le proprie procedure attuali, in linea con la raccomandazione della Corte, che la invita a dimostrare con maggiore chiarezza di avere esaminato le opzioni di riassegnazione e ridefinizione delle priorità per le nuove iniziative prima di proporre l'uso di strumenti speciali come e quando richiesto da una base giuridica.

Tuttavia la Commissione non può accogliere la seconda parte della raccomandazione della Corte, che la invita a documentare l'analisi delle diverse opzioni. Le riassegnazioni spesso riflettono un cambiamento delle priorità politiche. Spesso tali modifiche sono dunque frutto di una valutazione e di un accordo a livello politico, anziché di un'analisi oggettiva dei dati. Pertanto potrebbe non essere sempre possibile documentare le riassegnazioni, in quanto esse possono implicare decisioni

politiche e compromessi e potrebbero essere decise a livello politico (ad esempio dal Consiglio europeo).

III. RISPOSTE ALLE OSSERVAZIONI

1. La proposta della Commissione relativa alle flessibilità del bilancio dell'UE per il periodo 2021-2027

Utilizzo di valori di riferimento internazionali in relazione agli importi per le flessibilità del bilancio dell'UE

La Commissione ricorda che i valori di riferimento internazionali menzionati dalla Corte³ non sono stati definiti per il bilancio dell'UE, ma sono stati elaborati per i bilanci nazionali, che generalmente intervengono nell'ambito di quadri di spesa a medio termine più brevi e spesso indicativi. Tali parametri di riferimento non rispecchiano la particolare struttura e gli obiettivi propri del bilancio dell'UE e comportano dunque difficoltà quando sono utilizzati per valutare le esigenze di flessibilità del bilancio.

La Commissione ricorda che il bilancio dell'UE è fondamentalmente diverso dai bilanci nazionali e dai quadri di spesa a medio termine.

- Requisiti giuridici: ai sensi dell'articolo 312 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la durata del QFP è di "almeno cinque anni", periodo che attualmente è di sette anni, mentre la maggior parte degli Stati membri dell'UE dispone di quadri di bilancio a medio termine che coprono un periodo da tre a cinque anni. I massimali di spesa del QFP sono fissati in valori nominali per l'intera durata del quadro, mentre tutti gli Stati membri dell'UE prevedono la possibilità di aggiornare i rispettivi piani a medio termine (cfr. ["Domestic Medium-Term Budgetary Frameworks in the EU: Fit for Purpose and for the Future?"](#) ⁽⁴⁾). Qualsiasi modifica del QFP è soggetta a un processo decisionale lungo e complesso; pertanto il QFP non può essere facilmente modificato nel corso della sua attuazione, motivo per cui è necessaria una sufficiente flessibilità intrinseca.
- Dimensioni: il bilancio dell'UE è assai modesto rispetto ai bilanci nazionali.
- Natura dei finanziamenti: i bilanci nazionali sono principalmente incentrati sulle esigenze immediate in termini di servizi pubblici e protezione sociale. Il bilancio dell'UE invece è, per sua natura, un bilancio di investimento, che prevede l'assegnazione di fondi a progetti che promuovono la competitività, la crescita economica a lungo termine, l'innovazione e la coesione tra gli Stati membri.

La Commissione prende inoltre atto del fatto che, secondo l'indagine di audit della Corte⁵, la commissione per i bilanci del Parlamento europeo e alcuni rappresentanti degli Stati membri dell'UE in seno al comitato del bilancio del Consiglio sono concordi nel ritenere che la flessibilità del bilancio dell'UE potrebbe superare quanto generalmente suggerito dalle pratiche di gestione delle finanze pubbliche. Tale posizione sottolinea ulteriormente che i valori di riferimento internazionali non sono necessariamente adeguati al particolare ruolo e alla complessità del bilancio dell'UE.

2. Utilizzo e copertura delle flessibilità del bilancio dell'UE per il periodo 2021-2027

La Commissione evidenzia che ogni qual volta ha proposto di mobilitare uno strumento di flessibilità l'obiettivo era coprire spese che non potevano essere previste e dunque programmate.

³ Cfr. le osservazioni della Corte di cui ai punti 34 e 35.

⁴ European Economy Discussion Paper n. 189 | LUGLIO 2023, DG ECFIN, Commissione europea.

⁵ Cfr. le osservazioni della Corte di cui ai punti 39 e 40.

Gli strumenti di flessibilità sono stati creati non soltanto per rispondere a necessità urgenti, ma anche per reagire di fronte ad altre circostanze/altri eventi imprevisi e a nuove priorità politiche/strategiche.

Gli strumenti di flessibilità sono stati pertanto mobilitati a fronte di necessità urgenti o di nuove priorità (che comportavano la creazione di nuove iniziative o la necessità di integrare quelle esistenti), oppure a copertura dei maggiori oneri finanziari di NextGenerationEU e di altri costi connessi agli aumenti senza precedenti dell'inflazione e dei tassi di interesse.

La Commissione conviene tuttavia che talune integrazioni dei programmi esistenti, nonché i progetti pilota e le azioni preparatorie dell'autorità di bilancio, avrebbero potuto essere finanziati entro i massimali se l'accordo sul QFP 2020 avesse previsto margini più elevati⁶. La decisione finale sulla mobilitazione di strumenti di flessibilità spetta al Parlamento europeo e al Consiglio che, in qualità di autorità di bilancio, hanno la facoltà di assegnare fondi aggiuntivi, anche attraverso strumenti speciali, a iniziative che riflettano le nuove priorità strategiche o le proprie scelte di bilancio (come nel caso dei progetti pilota e delle azioni preparatorie).

La Commissione ricorda inoltre che la sua proposta correlata all'incremento dei costi dovuto all'aumento dei tassi di interesse e dell'inflazione nel quadro della revisione intermedia del QFP è stata respinta dal Consiglio. In tal modo gli Stati membri hanno convenuto di coprire gli oneri finanziari (più elevati del previsto) di NextGenerationEU attraverso un cosiddetto meccanismo "a cascata", che prevede in una prima fase l'uso delle disponibilità di bilancio, compreso il ricorso a strumenti speciali. Nella stessa logica, il rifiuto di aumentare i massimali della rubrica 7 per tenere conto dell'impatto dei compiti supplementari affidati all'UE, dell'inflazione elevata e dell'evoluzione del potere di acquisto dei funzionari ha di fatto reso necessario il ricorso agli strumenti speciali per assicurare l'adempimento degli obblighi giuridici delle istituzioni.

Per quanto riguarda l'utilizzo e la disponibilità dei margini (cfr. le figure 5 e 6; l'allegato III, figure 1 e 2), la metodologia consolidata di cui la Commissione si avvale per il calcolo di tali importi prevede come punto di partenza i margini disponibili all'inizio del QFP e monitora l'utilizzo netto attraverso la procedura di bilancio di ogni anno, combinando incrementi e decrementi. La Commissione osserva che la Corte utilizza una metodologia diversa per il calcolo di detti importi, il che determina differenze nella modalità di presentazione degli importi relativi alle disponibilità e all'uso (gli importi della Commissione sono inferiori a quelli della Corte).

3. Architettura delle flessibilità del bilancio dell'UE per il periodo 2021-2027 e indicazione di una sequenza per l'utilizzo delle flessibilità

Quando affronta esigenze impreviste, la Commissione rispetta il principio della sana gestione finanziaria e dell'uso ottimale degli importi di flessibilità limitati.

La Commissione sottolinea che, in caso di esigenze impreviste che non possono essere finanziate mediante riassegnazione, prima di ricorrere a strumenti non tematici provvede sempre a utilizzare innanzitutto i margini disponibili. Gli strumenti tematici, quali il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE), il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, la riserva di adeguamento alla Brexit e la riserva per gli aiuti d'emergenza, sono concepiti per essere utilizzati quando sono soddisfatte determinate condizioni.

Inoltre la riserva per gli aiuti d'emergenza ha una finalità assai specifica: rafforzare rapidamente (mediante storni di bilancio, ossia nel giro di poche settimane) le linee di bilancio relative alla risposta di emergenza, tra cui protezione civile, aiuti umanitari, migrazione, sanità, prodotti

⁶ Cfr. il riquadro 1 della relazione della Corte.

alimentari ecc. Questo rafforzamento urgente e ad hoc è limitato nel tempo ed è soggetto a una procedura più snella di quella che sarebbe necessaria per mobilitare il margine non assegnato (procedura che comporta un bilancio rettificativo). In pochi casi eccezionali la Commissione ha pertanto proposto di mobilitare la riserva per gli aiuti d'urgenza nonostante la disponibilità di margini. Tale scelta era giustificata da circostanze molto specifiche. Tuttavia non tutte le esigenze imprevedute nell'arco di un determinato anno possono essere coperte dalla riserva per gli aiuti d'urgenza, che è riservata alle risposte di emergenza.

Norme più rigorose potrebbero impedire o ritardare notevolmente la mobilitazione dei fondi, il che limiterebbe la flessibilità complessiva del quadro. Poiché si prevede che saranno utilizzate tutte le disponibilità (come è avvenuto nei primi quattro anni del QFP), la Commissione osserva che l'indicazione di una sequenza non modifica, in ultima analisi, l'utilizzo complessivo, ma potrebbe determinare ritardi nella reattività.

Per quanto riguarda le osservazioni della Corte in merito all'uso delle "flessibilità integrate"⁷, la Commissione sottolinea che la loro applicazione è determinata dalle prescrizioni normative che disciplinano i pertinenti programmi di spesa e dovrebbe essere esaminata in un contesto ampio. Tale aspetto è particolarmente importante nei due casi citati dalla Corte⁸. Nel primo caso, che riguarda il finanziamento delle donazioni di vaccini contro la COVID-19, la Commissione non ha potuto utilizzare appieno la riserva di emergenza dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI) a causa dell'obbligo, previsto dal regolamento NDICI, di riservare un determinato importo al programma tematico "Sfide globali". Nel secondo caso, relativo all'influenza aviaria, il fabbisogno eccezionalmente elevato (circa 550 milioni di EUR per contrastare i focolai di influenza aviaria e di peste suina africana nel periodo 2021-2022) è stato coperto principalmente dalla riassegnazione interna nell'ambito della componente "filiera alimentare" del programma per il mercato unico (circa 400 milioni di EUR dell'importo totale) e solo una piccola parte è stata coperta dalle misure di emergenza (che sono state utilizzate integralmente), dalla riserva per gli aiuti d'urgenza e dai margini. È stato necessario preservare una quota significativa del margine per garantire il finanziamento di nuove iniziative come il regolamento sui chip, adottato nello stesso anno.

È inoltre importante osservare che la riserva di emergenza NDICI⁹ può essere utilizzata per rafforzare soltanto il programma NDICI e non altri strumenti nell'ambito della rubrica del QFP "Vicinato e resto del mondo". Pertanto, anche in caso di disponibilità residue nella riserva, potrebbe essere necessario mobilitare un altro strumento di flessibilità, ad esempio la riserva per gli aiuti d'urgenza o i margini per gli aiuti umanitari.

4. Mobilitazione degli strumenti di flessibilità

La Commissione ricorda che l'FSUE è concepito per fornire un sostegno in risposta a catastrofi, anziché aiuti immediati¹⁰. L'FSUE finanzia la maggior parte delle operazioni di emergenza e di recupero in maniera retroattiva, ossia dopo la loro esecuzione. Inoltre, su richiesta dello Stato membro, la Commissione può concedere un anticipo fino al 25 % dell'importo stimato dell'aiuto (per un massimo di 100 milioni di EUR) prima che l'autorità di bilancio approvi l'intero importo.

In alcuni casi la Commissione ha deciso di trattare le domande dell'FSUE in un unico pacchetto per evitare di mobilitare i fondi più volte e per garantire agli Stati membri la parità di trattamento. La mobilitazione dei fondi ha subito ritardi a causa di vincoli di bilancio e della necessità di adeguamenti (significativi) nelle domande degli Stati membri. È inoltre importante rilevare che il

⁷ Cfr. le osservazioni della Corte di cui ai punti da 67 a 70.

⁸ Cfr. il riquadro 4 della relazione della Corte.

⁹ Cfr. le osservazioni della Corte di cui ai punti 67 e 68.

¹⁰ Cfr. l'osservazione della Corte di cui al punto 77.

termine di sei settimane previsto per la valutazione della Commissione decorre dalla data di ricevimento dell'ultima domanda completa¹¹.

Per quanto riguarda le osservazioni della Corte in merito allo strumento di flessibilità e alla riserva per gli aiuti d'urgenza¹², la Commissione sottolinea le differenze tra i due strumenti in termini di portata del potenziale sostegno. La riserva per gli aiuti d'urgenza è uno strumento tematico il cui ambito di applicazione è definito all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento QFP e contempla le risposte rapide a specifiche necessità urgenti all'interno dell'UE o nei paesi terzi in seguito a eventi che non potevano essere previsti al momento della formazione del bilancio. Lo strumento di flessibilità invece non è uno strumento tematico e può essere mobilitato, a norma dell'articolo 12 del regolamento QFP, per il finanziamento di spese impreviste specifiche in tutte le rubriche del QFP.

Per quanto riguarda la riassegnazione e la ridefinizione delle priorità¹³, la Commissione sottolinea che ogni mobilitazione dello strumento di flessibilità è preceduta da un esame approfondito delle possibilità di riassegnazione. Tutte le proposte sono presentate alle commissioni e ai comitati pertinenti del Parlamento europeo e del Consiglio, affinché i loro membri possano richiedere informazioni supplementari e avviare una discussione trasparente.

La Commissione ricorda che, a causa delle specificità del bilancio dell'UE (cfr. la sezione III.1.), a meno che non vi siano prove evidenti di una sottoesecuzione, le riassegnazioni sono generalmente motivate da un cambiamento delle priorità politiche, dato che la dotazione finanziaria per ciascun programma, come stabilito nella legislazione settoriale, costituisce un importo di riferimento privilegiato per l'autorità di bilancio. Pertanto potrebbe non essere sempre possibile documentare le riassegnazioni con una valutazione rigorosa dei dati, in quanto tali riassegnazioni possono implicare cambiamenti nell'orientamento delle politiche e nelle priorità nonché compromessi e potrebbero essere decise a livello politico (ad esempio dal Consiglio europeo).

I casi citati dalla Corte, che riguardano il regolamento sul sostegno alla produzione di munizioni (ASAP) e lo strumento per il rafforzamento dell'industria europea della difesa mediante appalti comuni (EDIRPA)¹⁴, dimostrano gli sforzi profusi dalla Commissione per contemperare il finanziamento di nuove iniziative con la necessità di preservare i fondi per i programmi esistenti. La proposta della Commissione relativa all'EDIRPA, presentata subito dopo la proposta relativa al programma dell'Unione per una connettività sicura (finanziata in larga misura attraverso la riassegnazione di 400 milioni di EUR dal Fondo europeo per la difesa), è stata deliberatamente finanziata mediante margini e strumenti speciali. Solo in una fase successiva, al momento della proposta relativa all'ASAP, è emerso chiaramente che erano possibili ulteriori riassegnazioni a titolo della rubrica 5.

¹¹ Cfr. l'osservazione della Corte di cui al punto 82.

¹² Cfr. l'osservazione della Corte di cui al punto 85.

¹³ Cfr. le osservazioni della Corte di cui ai punti da 86 a 93.

¹⁴ Cfr. il riquadro 5 della relazione della Corte.